Sez. 1 Civile, Ordinanza n. 1058 del 23 Gennaio 2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -

Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -

Dott. ADAMO Mario - Consigliere -

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul REGOLAMENTO Di COMPETENZA richiesto d'ufficio:

dal Tribunale per i minorenni di NAPOLI, con ordinanza del 22/10/2001, nella causa iscritta al n° 5439/2002 vertente;

M.A.;

- non costituito in questa fase -

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio respinga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli;

ORDINANZA Premesso che il tribunale per i minorenni di Catanzaro, dopo aver intrapreso d'ufficio un procedimento di decadenza dalla potestà dei genitori sui minori M., A. ed A.V. I., con decreto emesso il 20 marzo 2001, ha rilevato che i suddetti minori erano da tempo dimoranti presso una casa di accoglienza in provincia di Napoli ed ha perciò ritenuto che a trattare il procedimento fosse competente il tribunale per i minorenni di quest'ultima città, cui ha rimesso gli atti;

premesso altresì che, con ordinanza del 3 ottobre 2001, il tribunale per i minorenni di Napoli, ha stimato che la competenza a provvedere sul procedimento in questione spetti invece proprio al tribunale per i minorenni di Catanzaro, nella cui circoscrizione risiedono i minori e la loro famiglia di origine, a nulla rilevando il temporaneo collocamento dei medesimi minori in altra zona, ed ha perciò richiesto il regolamento di competenza;

rilevato che il procuratore generale ha concluso per la declaratoria di competenza del giudice napoletano; considerato che, in tema di controversie relative a minori, ai fini dell'individuazione del tribunale per i minorenni territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le previsioni degli art. 330 e seg. c.c., deve aversi riguardo alla residenza di fatto del minore e, quindi, al luogo di abituale dimora alla data della domanda. (Cass. 7 luglio 2001, n. 9266; Cass., 15 febbraio 1999, n. 1238; Cass., 15 marzo 1996, n. 2184); ritenuto che, trattandosi di procedimento iniziato d'ufficio, il medesimo criterio deve trovare applicazione con riferimento alla situazione esistente alla data di inizio del procedimento;

constatato che il procedimento in questione risulta essere stato aperto, dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, sulla base di una relazione in data 13 ottobre 2000 del responsabile della Onlus Associazione Progetto famiglia, e che presso una sede di tale associazione, in Poggiomarino, erano ospitati i minori e la loro madre sin dal 5 gennaio di quello stesso anno;

constatato altresì che tale ospitalità si inquadrava nell'ambito di un percorso di accoglienza che - se si fosse positivamente sviluppato - avrebbe dovuto protrarsi nel tempo con caratteri di stabilità ed era infatti tuttora in atto nel gennaio del 2001 (come da ulteriore relazione in data 8 gennaio 2001 proveniente dalla medesima Associazione);

atteso che, pertanto, l'abituale dimora dei minori all'atto dell'apertura del procedimento era in

Poggiomarino, località compresa nella circoscrizione del Tribunale per i minorenni di Napoli. P.Q.M.

Dichiara competente il Tribunale per i minorenni di Napoli. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003